

Sez. 1, Sentenza n. 13761 del 12 Giugno 2007

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Gabriella - Presidente -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.M.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pomponio Leto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Claudio Stronati, rappresentata e difesa dall'Avv. Sparti Roberto del foro di Palermo in forza di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATORE SPECIALE della minore C.A., in persona dell'Avv. Tumminello Marcella del foro di Palermo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Corsieri n. 13, presso lo studio dell'Avv. Arturo Giallombardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirto Caterina del foro di Palermo in forza di procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di PALERMO;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, Sezione Civile per i Minorenni, n. 2/V.G./2006 pronunciata il 20.1.2006 e pubblicata il 31.1.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2007 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Udito, per delega, il difensore del controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, il quale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 20.10.2004, il Tribunale per i Minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità della minore A.C. nata il 13.9.2000 da C.F. e da R.A..

Avverso tale decreto, proponeva opposizione la sorella della stessa minore, M.F., nata il 21.6.1981, sostenendo di essersi, in passato, curata della germana e di essere nelle condizioni di crescerla adeguatamente.

Nominato il curatore speciale della minore nella persona dell'Avv. Marcella Tumminello, costituitasi in giudizio, il Tribunale anzidetto, con sentenza del 6/20.5.2005, rigettava l'opposizione, verificati i danni che la minore stessa aveva subito a causa della privazione affettiva ed accertato il sostanziale disinteresse alla sorte della sorella dimostrato, nei fatti, dall'opponente. Avverso la decisione, proponeva appello quest'ultima. Resisteva nel grado il curatore speciale.

La Corte territoriale di Palermo, nella sua specializzata composizione per i minorenni, con sentenza del 20/31.1.2006 confermava la pronuncia impugnata, assumendo:

- a) che i sospetti espressi dal Tribunale sulla condotta di vita della C. non consentissero, in effetti, di formulare alcun giudizio negativo sul conto della medesima;
- b) che ciò, tuttavia, non autorizzasse il convincimento che l'affidamento della piccola A. alla sorella maggiore fosse una soluzione adeguata a favorirne l'armonica crescita;
- c) che la presenza e le cure dell'opponente non risultassero avere positivamente inciso sulla bambina, la quale, all'atto del ricovero, presentava, pur sempre, ritardi nello sviluppo e comportamenti anomali, sintomatici di privazione affettiva;
- d) che la stessa opponente, in buona sostanza, non avesse dimostrato di essersi, in passato, occupata della sorella, svolgendo un ruolo riconducibile a quello genitoriale.

Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione C.M.F., deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il curatore speciale della minore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, essere disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente in relazione alla mancata ottemperanza al dettato dell'art. 366 bis c.p.c., atteso che tale disposizione, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 si applica, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 27, comma 2, del citato D.Lgs. n. 40 del 2006, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero dal "2.3.2006".

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, ed omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo:

- a) che le richieste istruttorie sono rimaste disattese in appello così come in primo grado;
- b) che già in primo grado era stata segnalata la conflittualità insorta tra la ricorrente e l'assistente sociale Lina Catania e, per questa ragione, era stata chiesta una relazione redatta da altra assistente sociale;
- c) che in appello è stata disposta una relazione sulle condizioni di vita e di lavoro della ricorrente, affidata nuovamente alla stessa assistente sociale, senza motivare il relativo diniego di sostituzione;
- d) che è stata disattesa la richiesta di sentire in appello la ricorrente;
- e) che le uniche fonti di valutazione per la Corte territoriale sono state le relazioni dell'assistente sociale e la valutazione del primo Giudice;
- f) che la medesima Corte ha respinto ogni istanza istruttoria della ricorrente, negando la rilevanza ed ammissibilità dei mezzi richiesti ex art. 184 c.p.c.;
- g) che si censura, quindi, la decisione impugnata per non avere il Giudice di appello accolto le anzidette richieste della ricorrente e per non avere motivato il relativo diniego.

Con il secondo motivo di impugnazione, del cui congiunto esame con il precedente si palesa l'opportunità involgendo la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo:

- a) che la Corte territoriale ha valutato l'idoneità della ricorrente all'affidamento della minore solo in relazione alla condotta serbata dalla medesima antecedentemente all'apertura del procedimento sullo stato di adottabilità de quo, quando la C. non godeva delle attuali condizioni di autonomia, nel senso che, all'epoca, la ricorrente non era nelle condizioni di potere sostenere in maniera autosufficiente il ruolo genitoriale, mentre adesso la situazione di fatto è completamente cambiata;
- b) che la motivazione della sentenza impugnata è palesemente mancante ed insufficiente, in quanto il Giudice di appello ha fondato il giudizio di idoneità della C. su parametri errati, essendo le circostanze mutate senza che le nuove condizioni della ricorrente siano state prese in considerazione;
- c) che detto Giudice non ha motivato in alcun modo l'inidoneità di quest'ultima al ruolo genitoriale e l'insufficienza di tale motivazione non è che la conseguenza di un'istruzione probatoria sommaria.

Orbene, le censure di cui al primo (ad eccezione di quella meglio riportata sotto la lettera "d") ed al secondo motivo sono inammissibili.

Giova, al riguardo, premettere:

a) che, avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina contenuta nel testo originario della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17 giacché l'entrata in vigore della nuova normativa processuale (L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 16 sostitutivo del richiamato art. 17) la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per Cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi del n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., è rimasta sospesa in forza della disposizione transitoria di cui al D.L. 24 aprile 2001, n. 150, art. 1 convertito, con modificazioni, nella L. 23 giugno 2001, n. 240, il cui termine di efficacia, dapprima fissato al 30 giugno 2002, è stato ripetutamente prorogato (al 30 giugno 2003, in forza del D.L. 1 luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, nella L. 2 agosto 2002, n. 175; al 30 giugno 2004, in forza del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2003, n. 200;

al 30 giugno 2005, in forza del D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 27 luglio 2004, n. 188; al 30 giugno 2006, in forza del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168; al 30 giugno 2007, da ultimo, in forza della sopravvenuta L. 12 luglio 2006, n. 228, là dove questa, in sede di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, all'art. 1, comma 2, ha espressamente statuito che "continuano ad applicarsi" fino al 30 giugno 2007 appunto le disposizioni di cui al D.L. n. 115 del 2005, art. 8, comma 2, e relativa Legge di Conversione n. 168/2005: Cass. 6 marzo 2003, n. 3333; Cass. 21 marzo 2003, n. 4124; Cass. 23 novembre 2003, n. 19862;

poiché, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale, laddove, dall'altro lato, la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza -nella specie rispettata - di garantire effettività a tale tutela (Cass. n. 3333/2003, cit; Cass. n. 19862/2003, cit; Cass. n. 21054/2004, cit.);

b) che, infatti, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della già menzionata L. n. 184 del 1983, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non soltanto è soggetto ad un termine dimezzato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima (Cass. 8 giugno 2000, n. 7848; Cass. 1 febbraio 2000, n. 1100; Cass. 26 gennaio 1995, n. 961), ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n. 13100), ai soli casi di violazione di legge appunto, essendo poi siffatta locuzione da intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, contemplati dall'art. 360 c.p.c., n. 5, riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunciato con il ricorso de quo) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), ovvero logicamente inconciliabili tra loro, o perplesse, o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 27 gennaio 1995, n. 1006; Cass. 19 aprile 1995, n. 4388; Cass. 5 agosto 1996, n. 7139; Cass. 24 marzo 1998, n. 3101; Cass. 26 aprile 1999, n. 4139; Cass. 1 dicembre 1999, n. 13419; Cass. 14 novembre 2003, n. 17291; Cass. 20 dicembre 2003, n. 19585; Cass. n. 19862/2003, cit.).

Facendo, quindi, esplicito richiamo alle considerazioni anzidette, in ordine ai limiti del sindacato di legittimità demandato a questa Corte in materia, risulta palese come, nella specie, l'odierna ricorrente, indipendentemente dalla denominazione formale del primo motivo di gravame in termini di "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3" ed avuto piuttosto riguardo al contenuto sostanziale del medesimo (peraltro intitolato altresì "omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), nonché del secondo motivo (parimenti rubricato in quest'ultimo senso), abbia, in realtà, inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale per quanto concerne la sussistenza dello stato di abbandono, onde appare indubitabile che le relative doglianze, siccome attinenti, da un lato, al riconoscimento di tale sussistenza (alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità e la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti della suindicata dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, rimane preclusa in sede di legittimità), nonché, dall'altro lato (e più specificatamente), all'omessa o erronea valutazione di circostanze o (al massimo) di risultanze probatorie, ovvero ancora alla mancata ammissione di mezzi istruttori, sottendono la denuncia di vizi dell'impugnata sentenza inerenti alla motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i quali, come accennato, non sono tuttavia suscettibili di venire dedotti con il ricorso per cassazione, mentre, del resto, la motivazione anzidetta non risulta affatto inesistente o semplicemente apparente, avendo la Corte territoriale dato compiuto ed esauriente conto del proprio convincimento, secondo quanto traspare dalle argomentazioni, contenute nella sentenza impugnata, risultanti dall'illustrazione che precede.

Circa, poi, la doglianza relativa al mancato accoglimento della richiesta di sentire in appello la ricorrente (lettera "d" del primo motivo di impugnazione, come sopra riportato), ovvero la sola censura astrattamente riconducibile alla figura della violazione di legge, si osserva che, nella specie, deve farsi applicazione del principio secondo cui, nel procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità, nel quale la mancata audizione in appello dell'opponente non è espressamente sanzionata dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, con la nullità del procedimento e della sentenza, è inammissibile, per carenza di concreto interesse a denunciare la pretesa nullità processuale, il motivo di ricorso per cassazione là dove l'opponente medesimo, che sia già stato ascoltato in primo grado, si dolga appunto della propria mancata audizione in appello, allorché, non indicandosi specificatamente le ragioni difensive personali di carattere decisivo che quel giudice non abbia potuto ascoltare, non si precisi in concreto quale utilità detto opponente avrebbe conseguito da un simile adempimento e come la omessa audizione personale abbia inciso sugli atti decisivi del procedimento ed, in particolare, sulla sentenza (Cass. 18 giugno 2005, n. 13173), non palesandosi sufficiente, a tale riguardo e con specifico riferimento al caso in esame, il generico richiamo al fatto che "La ricorrente avrebbe voluto spiegare al Decidente i motivi per cui non è riuscita a prendersi cura della piccola A." e che "l'audizione in questo contesto (considerato che le uniche fonti di valutazione per il Giudice d'Appello sono le relazioni dell'assistente sociale che, nonostante le richieste della difesa non è stata mai sostituita da altro operatore sociale, e la valutazione

fatta dal Giudice di prime cure) appare necessaria per una valutazione il più possibile completa sulla condizione ed idoneità all'affidamento della minore".

Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La natura e la delicatezza della controversia, in una alla stessa peculiarità della posizione dell'odierna ricorrente, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione. Per quanto, infine, attiene alla liquidazione degli onorari relativi al ministero prestatore nel giudizio anzidetto dal difensore del curatore speciale della minore, siccome officiato del gratuito patrocinio, si osserva che tale liquidazione, secondo il regime dettato dal D.Lgs. n. 113 del 2002, compete non già alla Suprema Corte, bensì al giudice di rinvio o, come nella specie, al giudice la cui pronuncia è divenuta irrevocabile a seguito dell'esito del giudizio di legittimità ed al quale, quindi, l'interessato ha l'onere di presentare istanza, così come prevedeva la norma contenuta nella L. n. 217 del 1990, art. 15 quattordicesimo, atteso che la circostanza che nell'art. 82 del già citato D.L. n. 113 del 2002 (riprodotto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82) la statuizione di quella norma non sia stata espressamente ribadita deve ritenersi frutto di un errore, in quanto, posto che contro la liquidazione è ammessa opposizione, nelle forme della L. n. 794 del 1942, dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello, è inimmaginabile che l'opposizione alla liquidazione effettuata dalla Corte di Cassazione possa poi svolgersi dinanzi ai giudici di merito (Cass. 2 dicembre 2004, n. 22616; Cass. 9 dicembre 2004, n. 23009; Cass. 16 febbraio 2005, n. 3122).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2007